

LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 1974, N. 10

Modifiche e integrazioni alla legge regionale contenente norme sull'ordinamento degli uffici regionali e sullo stato giuridico e trattamento economico del personale regionale¹

Art. 1

*(omissis)*²

*(omissis)*³

Art. 2

*(omissis)*⁴

Il collocamento in posizione di comando di personale di ruolo dello Stato e degli enti locali può essere richiesto per sopperire esclusivamente ad esigenze di uffici e servizi regionali.

Nei confronti del personale di ruolo dello Stato e degli enti locali, richiesto in posizione di comando da parte dell'Amministrazione regionale successivamente al 1° aprile 1974, non si applicano le disposizioni previste dal secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23.

¹ In B.U. 10 settembre 1974, n. 42.

² Sostituisce il secondo comma dell'art. 3 della l.r. 23 gennaio 1964, n. 2, legge successivamente abrogata dall'art. 70 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

³ Modifica il quarto comma dell'art. 3 della l.r. 23 gennaio 1964, n. 2, legge successivamente abrogata dall'art. 70 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

⁴ Modifica il primo comma dell'art. 5 della l.r. 7 settembre 1958, n. 23.

Art. 3

*(omissis)*⁵

Art. 4

Il dipendente regionale può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio.

Per il collocamento in aspettativa per motivi di studio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente l'aspettativa per motivi di famiglia.

Due periodi di aspettativa per motivi di studio si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal citato articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi.

La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia, per motivi di studio e per infermità non può superare in ogni caso tre anni e mezzo in un quinquennio.

Art. 5

*(omissis)*⁶

Dalla stessa data di cui al precedente comma sono abrogati l'articolo 7 della legge regionale 11 luglio 1966, n. 11 e l'articolo 29 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10.

⁵ Abroga l'art. 4 della legge regionale 7 dicembre 1973, n. 21.

⁶ Sostituisce la tabella approvata con l'art. 2 della l.r. 11 luglio 1966, n. 11, con effetto dal 1° agosto 1974.

L'articolo 2 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, non si applica al personale regionale.

Art. 6

*(omissis)*⁷

Art. 7

*(omissis)*⁸

Art. 8

*(omissis)*⁹

*(omissis)*¹⁰

Art. 9¹¹

⁷ Sostituisce gli articoli 4 e 5 della l.r. 11 luglio 1966, n. 11, con effetto dal 1° agosto 1974.

⁸ Sostituisce l'art. 9 della l.r. 11 luglio 1966, n. 11, come modificato dall'art. 14 della l.r. 26 agosto 1968, n. 20, con effetto dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

⁹ Modifica gli importi delle indennità di cui all'art. 4 della l.r. 20 agosto 1959, n. 16, con effetto dal 1° agosto 1974, legge successivamente abrogata dall'art. 7 della l.r. 23 novembre 1979, n. 5.

¹⁰ Sostituisce il secondo comma dell'art. 4 della l.r. 20 agosto 1959, n. 16, con effetto dal 1° agosto 1974, legge successivamente abrogata dall'art. 7 della l.r. 23 novembre 1979, n. 5.

¹¹ Modifica gli importi delle indennità di cui agli articoli 8 e 10 della l.r. 11 luglio 1966, n. 11, con effetto dal 1° gennaio 1974 e, rispettivamente dal 7 luglio 1974.

Art. 10

*(omissis)*¹²

Art. 11

Con decorrenza 1 gennaio 1974 l'indennità prevista dalla legge regionale 18 dicembre 1963, n. 32, e successive modificazioni, è elevata a lire 40.000 mensili.

Art. 12¹³

Art. 13

Art. 14

Art. 15¹⁴

Il personale assunto in base all'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere inquadrato, a domanda, nel limite dei posti disponibili, tra il personale di ruolo, previo

¹² Sostituisce l'ultimo comma dell'art. 19 della l.r. 7 settembre 1958, n. 23, con effetto dal 1° gennaio 1974.

¹³ Con contratto collettivo è stata ridisciplinata la materia.

¹⁴ L'articolo 17 della l.r. 26 agosto 1968, n. 20 è stato abrogato dall'art. 4 comma 1, della l.r. 28 aprile 1995, n. 3. Si veda l'art. 16 della l.r. 29 agosto 1976, n. 8.

concorso per esame speciale da bandirsi entro tre mesi dalla data predetta.

In deroga a quanto previsto dal precedente comma, il personale che esplica mansioni della carriera ausiliaria può essere inquadrato in ruolo senza esame, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Le materie d'esame e le modalità dei concorsi saranno stabilite con apposito regolamento. Di esecuzione dell'articolo 8 della legge regionale 11 giugno 1971, n. 9, valgono le norme del regolamento stesso.

Art. 16

Per l'anno finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa annua per missioni e trasferimenti non può superare quella prevista nel bilancio di previsione per l'esercizio medesimo.

Art. 17

All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 10 e 11 della presente legge, previsto in

Art. 18

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
